

**COMUNE DI CALTO**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 27/09/2005**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 01**  
**Disciplina della Polizia Urbana**

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

**Art. 02**  
**Ordinanze dell'Autorità Comunale ed ordini verbali.**

1. L'autorità comunale può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune delle norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel seguente articolo.

**Art. 03**  
**Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

1. Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco. Il servizio viene svolto dall'Ufficio di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 CPP nell'ambito delle rispettive mansioni e dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.
3. Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere agli atri, alle scale, agli stabili, alle botteghe ai negozi, agli spacci, ai laboratori, alle officine, agli stabilimenti e locali annessi, ai locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale; possono altresì effettuare accertamenti su segnalazione scritta degli addetti ai servizi convenzionati o concessionari del Comune, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.
4. Ai sensi della legge 26/11/1981, n. 689 essi possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. Possono altresì procedere al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di Polizia Giudiziaria.
6. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal DPR 29.7.1982 n. 571.
7. Gli agenti ed i Funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

#### **Art. 04**

#### **Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento**

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla - osta, permessi e licenze rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso concesse per iscritto ed accordate:
  - a) personalmente al titolare, oppure al legale rappresentante dell'ente o associazione interessata;
  - b) senza pregiudizio di diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Ente concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo giudizio insindacabile i benefici concessi;
  - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE**  
**E DEL SUOLO PUBBLICO**

**Art. 05**  
**Inquinamento atmosferico e delle acque**

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dal D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

**Art. 06**  
**Suolo Pubblico - Definizione**

1. Per suolo pubblico, agli effetti della applicazione del presente Regolamento si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze nei giardini e nei pubblici mercati, nonché dalle aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche senza il permesso dell'Autorità Comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.
4. Le occupazioni momentanee per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso, a norma del secondo comma, devono limitarsi al tempo strettamente necessario a non ostacolare od impedire il transito.

**Art. 07**  
**Occupazione suolo pubblico**

1. Salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale, rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianto, sono considerate permanenti.
4. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi e pubblici esercizi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada. Il Comune può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
5. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo. A questo proposito, il Comune può preventivamente chiedere una relativa cauzione a garanzia della rimessa in pristino in seguito ad eventuali danneggiamenti.
6. Ferme le prescrizioni della Legge di PS circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Ufficio di Polizia Municipale.

7. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta al collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte della commissione addetta.
8. Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
9. E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento e contro strutture pubbliche.
10. In qualsiasi momento il Comune, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
11. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
12. Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.
13. Le concessioni sono rilasciate dall'ufficio competente, attenendosi alle disposizioni previste dai relativi Regolamenti comunali vigenti oppure, in mancanza del Regolamento stesso, secondo le normative di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dal Comune.
14. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.
15. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.
16. Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta; l'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza che questa sia stata corrisposta, comporta una sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento.
17. Tenuto conto della tipologia delle richieste, dei fini umanitari e sociali delle iniziative e della assenza di lucro del gruppo richiedente, può essere disposta l'esenzione.
18. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali e dall'atto di autorizzazione:
  - a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
  - b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
  - c) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso, in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare nella notte;
  - d) ridurre in pristino lo stato del terreno occupato, al termine dell'occupazione.
1. Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica, si intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.
2. Sono eccettuate da tale limitazione d'orario, le normali concessioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavoro o fatte ai conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, ecc.
3. E' vietato altresì, rimuovere o spegnere i segnali luminosi d'avviso di cui al precedente punto C).
4. In qualsiasi momento il Comune, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
5. Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

**Art. 08**  
**Occupazione abusiva di suolo pubblico**

1. Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le altre sanzioni comminate dalle leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza, ai sensi delle leggi vigenti.

**Art. 09**  
**Esazione delle somme dovute per l'occupazione di aree pubbliche**

1. Le somme dovute per l'occupazione del suolo pubblico saranno pagate mediante versamento su bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Calto, servizio di Tesoreria.
2. Le somme invece, dovute per occupazioni permanenti, verranno pagate all'atto del rilascio della concessione, ovvero rimosse mediante ruoli.
3. Impianti di proprietà comunali che dovranno essere trasferiti ai Comuni sono esenti e pertanto tutte le occupazioni di aree per manifestazioni indette o organizzate direttamente debbono essere parimenti esenti.

**Art. 10**  
**Scarico di rottami e detriti e liquami**

1. E' vietato scaricare rottami, detriti e liquami di qualsiasi specie sul suolo pubblico.
2. Nell'ambito delle leggi vigenti, i materiali provenienti da civili abitazioni, i rifiuti ingombranti, i beni di consumo durevoli, esclusi in ogni caso gli altri rifiuti speciali tossici e nocivi e quelli organici urbani, potranno essere trasportati nei luoghi di scarico pubblico a ciò specificatamente destinati dall'Autorità Comunale e resi noti al pubblico.
3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno m.t. 500 dai centri abitati.

**Art. 11**  
**Insegne, vetrine e pubblica luminosità**

1. Oltre a quanto stabilito dai Regolamenti per la Pubblicità ed Edilizio e del Nuovo Codice della Strada, non è possibile erigere vetrine, insegne o infissi pubblicitari nonché cartelli luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma o disegno o colorazione possa ingenerare confusione.
2. E' vietata altresì l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento e la loro collocazione deve essere autorizzata dall'autorità comunale.
3. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata ad autorizzazione.

**Art. 12**  
**Fiere, Mercati e Commercio su aree pubbliche**

1. Le fiere, i mercati ed il commercio su aree pubbliche si svolgeranno secondo la normativa di cui al D.LGS. 114/1998, nonché del regolamento comunale in materia.

**Art. 13**  
**Installazione di chioschi ed edicole**

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

**Art. 14**  
**Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica, dell'acqua e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture di illuminazione straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda al Comune ed in base alle disposizioni dettate dalla Legislazione e dai regolamenti Comunali. Resta salva l'osservanza delle prescrizioni in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di attraversamenti stradali o altri lavori che interessano opere pubbliche, il Comune può chiedere una cauzione fideiussoria a garanzia dei lavori stessi.
3. L'ammontare della stessa sarà fissata dal competente Responsabile dell'area Tecnica sulla base dell'entità e tipologia delle opere.
4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
6. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci e gli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
7. I concessionari, nell'esecuzione del lavoro, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo e il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
8. Gli stessi dovranno altresì concordare con l'ufficio di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
9. Allorquando le condotte, le tubazioni, gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio del Comune, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
10. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
11. Il Comune si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni, impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

**CAPO I I I**  
**NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 15**  
**Disposizioni di carattere generale.**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in uno stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere, a qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed imbrattare in qualsiasi maniera il suolo.

**Art. 16**  
**Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche  
e disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.**

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli, sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
2. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili, esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni delle vie e delle piazze, le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro attività.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

**Art. 17**  
**Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.**

1. E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto.

**Art. 18**  
**Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio o impedimento. Qualsiasi impalcatura o struttura che interessi il suolo pubblico deve essere autorizzata e deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

**Art. 19**  
**Pulizia delle aree verdi**

1. Tutte le aree pubbliche, private o in concessione, presenti nei centri urbani o nelle immediate vicinanze delle abitazioni, debbono, a cura dei proprietari o concessionari, essere mantenute costantemente pulite, provvedendo allo sfalcio ed alla cura del terreno ed evitando l'accumulo di materiali che possano nuocere alla sicurezza, al decoro ed all'igiene dell'abitato.
2. I proprietari confinanti con la strada pubblica hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, al fine di evitare pericoli alla pubblica incolumità, salvaguardare il decoro e la pulizia degli spazi pubblici e non compromettere la sicurezza della circolazione stradale.



3. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere su piano stradale alberi pianti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
4. Ai trasgressori, verrà concesso un termine di 10 giorni per la pulizia dell'area, scaduto il quale potrà essere ordinata l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 20**

#### **Trasporto di materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi/liquidi e simili, deve essere effettuato su appositi veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali è venuto ad insudiciarsi il suolo pubblico.

#### **Art. 21**

#### **Sgombro della neve.**

1. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e la pubblica via non appena sia cessato di nevicare e di rompere o coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra dell'acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dalla pulizia dei cortili. Soltanto nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, degli esercizi, dei bar e simili esistenti al piano terreno.

#### **Art. 22**

#### **Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.**

1. E' proibito sul suolo pubblico il lavaggio e/o la riparazione delle vetture, autovetture e veicoli similari.

#### **Art. 23**

#### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche.**

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 24**

#### **Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati.**

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico.
2. E' vietato lasciar vagare nel centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, gli animali di cui sopra. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione, nella quale saranno indicate le strade da percorrere e le modalità da adottare, salvo le disposizioni previste dalle leggi specifiche in materia.

#### **Art. 25**

#### **Divieto di getto di opuscoli e foglietti**

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale

#### **Art. 26**

#### **Vasche e fontane pubbliche**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida che ostacoli o ne impedisca il funzionamento.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

## **C A P O I V**

### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 27**

#### **Pericolo alla pubblica incolumità**

1. Se una casa, un muro, od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci di rovina con pericolo per la incolumità delle persone, il proprietario, gli amministratori degli edifici condominiali o gli inquilini sono in obbligo di farne immediata denuncia al Comune che, eseguite le opportune indagini, ordinerà al proprietario di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.
2. In caso di inottemperanza dell'ordinanza sindacale il Comune provvederà d'ufficio con spese a carico del destinatario dell'ordinanza.

#### **Art. 28**

#### **Depositi di materiali**

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, sostituzione delle grondaie, ecc., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi alle estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.
2. Se per la ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.
3. I depositi di materiali, calcinacci, ecc. dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami ed i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.

#### **Art. 29**

#### **Scavi sul suolo pubblico**

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possano chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori, comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

#### **Art. 30**

#### **Impalcature**

1. E' vietato costruire impalcature sopra il suolo pubblico, senza permesso della Autorità Comunale. E' assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
2. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. L'impalcatura, sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta, che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e durante le ore notturne, dovranno essere collocate le luci di pericolo.

#### **Art. 31**

#### **Manutenzione di tetti, cornicioni, pluviali, ecc.**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, le inferriate, le antenne, gli intonaci, le tinte, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni degli edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiale o recare pregiudizio al pubblico decoro.
2. L'Amministrazione può prescrivere lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Le acque pluviali che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle docce o nei tubi, devono essere prontamente riparati dai proprietari.
4. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o guglie o telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all 'Autorità Comunale.

**Art. 32**  
**Uso di scale**

1. Non si può fare uso in luogo pubblico di scala a mano senza che sia custodita alla base e purché sia provvista dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

**Art. 33**  
**Accensioni di fuochi**

1. E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi od altri luoghi pubblici e centri abitati, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori sul suolo stradale (pavimentazione, catramatura, ecc.), o nei casi preventivamente autorizzati.
2. E' pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità delle strade extraurbane quando la direzione del vento porta il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.
3. E' vietato dar fuoco a materiale che procura inquinamento atmosferico quale plastica, nylon, copertoni, pneumatici, oggetti in PVC e qualsiasi materiale derivato da sostanze petrolifere.
4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.6.1931.
5. E' vietato accendere fuochi nei centri abitati e nelle immediate vicinanze del centro abitato.

**Art. 34**  
**Cautele nei lavori**

1. Nei luoghi di pubblico passaggio tutti i lavori che possono risultare di pregiudizio per i passanti, ancorché autorizzati dal Comune, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, polveri, fumi, acque e altro.

**Art. 35**  
**Operazioni domestiche vietate**

1. E' vietato battere la lana, tappeti, stuoie, ecc., o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via o dalle finestre ad essa prospicienti e gettare dalle finestre, balconi, e terrazze, ecc., ogni specie di cose.
2. E' vietato innaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.
3. E' parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, ecc., vasi, fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente assicurati.
4. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da rendere ad essi impossibile di essere mossi dal vento.

**Art. 36**  
**Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

**Art. 37**  
**Rispetto dei beni pubblici**

1. Nei luoghi pubblici è vietato salire sui monumenti, sulle inferiate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui pali, muri di cinta, sui davanzali delle finestre, ecc.
2. E' pure vietato sostare sdraiati o comunque con atteggiamento poco corretto negli accessi ai pubblici edifici o monumenti.

**Art. 38**  
**Manutenzione degli edifici.**

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre od altro ed imbiancatura in genere, apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danno ai passanti.
2. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per le tinteggiature e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere, sporcare con colori, matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
4. L'autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
5. Le inferiate, le griglie e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle botole o finestre che si aprono su aree di pubblico transito, dovranno essere tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari del fabbricato in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.
6. Le inferiate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati decenti e puliti .
7. L'Autorità comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione o la verniciatura
8. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le canne fumarie, le balconate, i terrazzi, le antenne, gli intonaci, le tinte, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni degli edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiale o recare pregiudizio al pubblico decoro.
9. L'Amministrazione può prescrivere lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
10. Le acque pluviali che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle docce o nei tubi, devono essere prontamente riparati dai proprietari.
11. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

**Art. 39**  
**Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.**

1. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.
2. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dal Comune, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
4. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
5. L'Amministrazione, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

**Art. 40**  
**Ornamento esterno ai fabbricati.**

1. Gli oggetti di ornamento ( come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc. ) posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sui balconi o finestre, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

**Art. 41**  
**Depositi in proprietà privata**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

**Art. 42**  
**Viali e giardini pubblici.**

1. Nei viali e nei giardini pubblici è vietato:
  - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, motorini, biciclette, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
  - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua ed ai rigagnoli;
  - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
  - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
  - e) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, elettriche, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. I cani non tenuti al guinzaglio devono essere muniti di idonea museruola.
4. I cani di indole aggressiva devono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole e piante simili esistenti nelle vie e piazze del paese.

**Art. 43**  
**Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.**

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, avendo anche riguardo di non recintare con il filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dalla competente Autorità Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

**Art. 44**  
**Tende nei negozi**

1. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, vanno collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle.
2. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutti i fori protetti, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.
3. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2.20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 50 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

4. Il rilascio di permessi all'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa di nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiedi.
5. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.
6. In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate.

**Art. 45**  
**Animali da cortile**

1. All'interno dei centri abitati e negli aggregati urbani è vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre, colombi ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati, quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località oppure rechino danno o molestia agli abitanti delle case vicine.
2. L'autorità comunale, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

**Art. 46**  
**Pollame e selvaggina**

1. E' proibito ai venditori di pollame e selvaggina, di uccidere alla vista del pubblico e di spennare, nel luogo di vendita, gli animali di cui fanno commercio.

**Art. 47**  
**Bestie macellate e trasporto carni**

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

**Art. 48**  
**Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

**Art. 49**  
**Produzioni di vapori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute, ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva o inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquinata.

**Art. 50**  
**Carovane di nomadi.**

1. Le soste dei nomadi sono consentite esclusivamente negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

**Art. 51**  
**Limiti all'utilizzo di strumenti musicali e simili**

1 - E' fatto divieto a tutti i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 287/91, nonché di circoli ricreativi, sale gioco (con utilizzo di videogiochi rumorosi ecc.) o altro, situati in immobili con abitazioni (condomini) o nelle immediate vicinanze di abitazioni, che per l'intrattenimento utilizzino strumenti musicali o qualsiasi altro mezzo di riproduzione sonora (video pub, concerti dal vivo, piano bar, apparecchi di filodiffusione, radio televisioni ecc.) di superare, all'esterno dei locali, dopo le ore 24.00 e prima delle ore 08.00, il livello previsto dalla Zonizzazione Acustica per la zona di pertinenza, ulteriormente ridotto di 5 Db.



**CAPO V**  
**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

**Art. 52**  
**Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S.16.06.1931 n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145) e successive integrazioni e modificazioni, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al DPR 28.06.1955 n. 620 e D.M. 16.02.1982 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carbone ed oli combustibili, ma anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili e tutti i vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme plasticate, elastiche e derivanti.
4. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti svolti dal competente Ufficio, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
5. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini e o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti o porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
6. E' vietato accumulare ammassi di materiale da imballaggio, carta straccia e simili.
7. I combustibili, di qualunque genere, non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. In ogni locale di abitazione con cubatura fino a 20 mc. non si deve tenere installato più di un bidone per un contenuto fino a 15 kg. In ogni locale con cubatura fino a 50 mc. non si devono tenere installati più di due bidoni per un contenuto complessivo fino a 30 Kg. In ogni locale avente oltre 50 mc. di cubatura non si devono tenere installati più di due bidoni per un contenuto complessivo fino a 40 Kg. Qualora, trattandosi di installazioni multiple, si dovessero alimentare una o più apparecchiature richiedenti complessivamente l'installazione di recipienti per un contenuto globale maggiore di quello anzidetto, tali recipienti dovranno essere collocati all'esterno.
9. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e i reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali da imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio di persone.
11. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) le bombole di gas per uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali dove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente all'esterno;
  - b) le tubazioni fisse in metallo nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
  - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere un giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

1. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966 al D.M. 16 febbraio 1982 e alle altre normative in materia, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il Certificato di prevenzione incendi".

#### **Art. 53**

##### **Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati.**

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'autorità Comunale riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### **Art. 54**

##### **Uso di fiamma libera.**

1. E' assolutamente vietato:
  - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

#### **Art. 55**

##### **Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali.**

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o sparare in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione, da parte degli uffici di PS. deve sempre essere richiesta l'autorizzazione al Comune, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

#### **Art. 56**

##### **Strumenti da taglio.**

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

#### **Art. 57**

##### **Manutenzione di aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o sulle griglie e telai dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riportato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all'autorità comunale.
2. Stesso obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

**Art. 58**  
**Fucine e forni**

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, nella quale verranno stabilite le precauzioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

**Art. 59**  
**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

**Art. 60**  
**Segnalazione e riparazione di opere in costruzione**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terra' acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

**Art. 61**  
**Materiale di demolizione**

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

**Art. 62**  
**Insegne, persiane, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

**Art. 63**  
**Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO E PER I PUBBLICI ESERCIZI**

**Art. 64**  
**Orari degli esercizi.**

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dei criteri emanati in materia dal Comune.
2. Gli orari degli esercizi pubblici e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono determinati in base ad apposita ordinanza del Sindaco.

**Art. 65**  
**Disciplina dei prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono essere muniti di cartellino od etichetta indicanti, in modo ben chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
2. Si osservano, in ogni altro caso, le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/1998.

**Art. 66**  
**Pesatura delle merci e disciplina degli involucri**

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.
2. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, di cui al D.M. 21.03.1973 e successive reintegrazioni e modifiche.

**Art. 67**  
**Vendita prodotti agricoli di produzione propria.**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi 30 gg. dall'invio al Comune della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

**Art. 68**  
**Tabella per la vendita del combustibile**

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

**Art. 69**  
**Uso di contrassegni del Comune**

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta del Comune, salvo deroghe autorizzate.
2. E' vietato usare lo stemma e la denominazione del Comune per qualsiasi uso non espressamente autorizzato.

**Art. 70**  
**Vendita del pane**

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.
4. E' fatto divieto all'esercente o al suo incaricato che espliciti servizio di cassa con maneggio di danaro di manipolare il pane. Se il servizio di vendita e di riscossione del denaro non possono essere svolti separatamente, il maneggio del pane dovrà avvenire a mezzo di pinze idonee alla raccolta.

**Art. 71**  
**Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi.**

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

**Art. 72**  
**Requisiti dei locali di vendita**

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO**

### **Art. 73 Attività commerciale in sede fissa**

1. Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni delle leggi in vigore e, particolarmente, da quelle del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, dal relativo Regolamento e dalle successive leggi di modifica.

### **Art. 74 Pesi e misure**

1. Gli strumenti che servono a misurare e a pesare le merci devono essere collocati in luogo illuminato e ben in vista del consumatore, nonché mantenuti puliti secondo le vigenti norme igienico - sanitarie e bollato dall'Ufficio Metrico a norma del T.U. delle leggi sui pesi e misure approvato con R.D. n. 7088, del 23.8.1890 e successive integrazioni e modificazioni.

### **Art. 75 Occupazione di suolo pubblico per esposizione di merci**

1. L'occupazione del suolo o spazio pubblico o spazio privato adibito ad uso pubblico per esposizione di merci e derrate, all'esterno dei negozi può essere autorizzato a condizione che non si ostacoli la circolazione, anche pedonale e che vengano rispettate le norme igieniche vigenti.

### **Art. 76 Ingresso ai cani**

1. E' vietato l'ingresso ai cani, anche se muniti di museruola, nei pubblici esercizi e negozi, salvo che dette attività commerciali siano per loro natura destinate alla vendita di articoli per animali. Sarà cura di ogni esercente affiggere all'ingresso un cartello ben visibile dall'esterno in cui compaia detto divieto.

### **Art. 77 Baracche per pubblici spettacoli**

1. Senza il permesso del competente ufficio, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree private esposte alla vista della via pubblica o con accesso diretto dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igienico-sanitarie, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica amministrazione.
3. Ai concessionari è vietato:
  - attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
  - tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.Potrà, peraltro, stabilirsi caso per caso un diverso orario.

### **Art. 78 Processioni, manifestazioni e cortei funebri**

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel territorio comunale.

**C A P O VIII**  
**DISPOSIZIONI ATTIVITA'**  
**Art. 79**

**Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo**

1. Si definisce temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Sezione 1 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili. Impianti ed attrezzature.  
In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili per rendere meno rumoroso il loro uso (carterature, disposizione all'interno del cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
  1. Orari e limiti.  
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei livelli di zona è consentito: nei giorni feriali, sabato pomeriggio escluso, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 19.00.  
L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei livelli di zona è consentito: nei giorni feriali, sabato pomeriggio escluso, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Il limite assoluto da non superare (Leq) è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività in oggetto.
  2. Emergenze.  
Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.
3. Sezione 2 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.  
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già citate all'art.79 commi 1 e 2, quelle (quali ad es. locali piano-bar, serate musicali, ecc.) esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, allorché esse si svolgano nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre e non superino complessivamente le sessanta giornate nel periodo considerato.
4. Localizzazione ed impianti.  
La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge. Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.
5. Orari e limiti.  
Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 24.00.  
Il limite massimo da non superare (Leq) è 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.
6. Esercizio.  
L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il



legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario imposti, dovrà proporre specifica domanda di autorizzazione in deroga.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, su conforme parere USL (ARPA), potrà concedere autorizzazione comunale in deroga al presente regolamento.

7. Autorizzazioni in deroga ai limiti di regolamento.

Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, il legale rappresentante pro-tempore dell'attività deve presentare al Comune specifica domanda motivata .

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti c/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di concessione edilizia o di concessione lavori in sede stradale.

L'autorizzazione sarà rilasciata unicamente alle relative concessioni, su conforme parere USL (ARPA).

In caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e trattenimenti pubblici .

L'autorizzazione sarà rilasciata su conforme parere USL (ARPA) unicamente alla licenza.

Non si concederanno deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone di classe 1 o con esse confinanti, ai sensi della zonizzazione acustica prevista dall'art. 4, comma 1, lettera a della Legge 447/95 adottata con delibera consiliare n.2/2000.

## **Art. 80**

### **Attività rumorose permanenti**

1. Discoteche, sale da ballo e similari

Per tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piani bar, circoli privati e similari, strutture sportive, per il tempo libero e per spettacoli con esclusione di quelle definite all'art.79/2, valgono le disposizioni contenute nel DPCM 18 settembre 1997 (Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante), nonché, per i lavoratori, i disposti del D.Lgs. 277/91 relativamente all'esposizione al rumore durante l'attività lavorativa.

All'esterno delle strutture fisse, aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli previsti dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente articolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la Documentazione di Impatto Acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato ad un parere favorevole su tale documentazione espresso dai preposti Servizi USL. La realizzazione degli accorgimenti previsti nella D.I.A. e delle eventuali prescrizioni USL è condizione vincolante per la concessione della licenza.

## **Art. 81**

### **Attività rumorose ed incomode**

1. Poteri del Sindaco

Ai sensi dell'art. 66 del T.U.LL.P.S., sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incomode con proprio provvedimento, in casi specifici e qualora le circostanze ne determinino la necessità.

2. Macchine da giardino: l'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito :  
nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;  
nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  
Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Altoparlanti: l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

## **Art. 82 Controlli**

1. Per la strumentazione, la modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata ai preposti Servizi ASL (ARPA) c/o a Tecnici competenti in acustica incaricati dal Comune.
2. Il controllo del rispetto di quanto previsto dalle presenti norme è di competenza del Comune attraverso i propri organi tecnici oltre che, qualora necessario, dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.
3. Il Comune, avvalendosi dei preposti Servizi ASL, ARPA e/o di Tecnici competenti in acustica, controlla il rispetto di quanto indicato al precedente art.80 con frequenza non superiore ai 12 mesi.
4. I dati dei risultati di tali controlli saranno affissi all'Albo Pretorio per 30 gg. e messi a disposizione dei cittadini all'Ufficio Informazioni.

**C A P O IX**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 83**

**Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46.
3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali il Comune ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissato la misura.
4. Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 84**

**Sistema sanzionatorio attività rumorose**

1. L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per le attività a carattere temporaneo sono punite con la sanzione amministrativa da € 103,30 a € 516,46.
2. Per le discoteche, sale da ballo e similari il mancato adeguamento al rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno comporta, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Le infrazioni alle ordinanze sindacali emesse in applicazione di regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa di € 51,65;
4. Le infrazioni alle ordinanze sindacali emesse in applicazione di leggi o regolamenti generali sono punite con la sanzione amministrativa di € 103,30.
5. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1032,92.
6. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente emessi dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

**Art. 85**

**Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, secondo le normative vigenti.

**Art. 86**

**Sequestro e custodia delle cose**

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, purché le cose stesse appartengono a persone obbligate per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24.11.1981, n.689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.

4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

**Art. 87**  
**Sospensione delle licenze**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
2. per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
3. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
4. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
5. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà sino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

**Art. 88**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal vigente Statuto Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.
2. Quanto non previsto nel presente Regolamento è previsto nelle disposizioni di legge per materia.

# I N D I C E

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 01**

Disciplina della Polizia Urbana

### **Art. 02**

Ordinanze dell'Autorità comunale ed ordini verbali

### **Art. 03**

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

### **Art. 04**

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

## **CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 05**

Inquinamento atmosferico e delle acque

### **Art. 06**

Suolo pubblico - Definizione

### **Art. 07**

Occupazione suolo pubblico

### **Art. 08**

Occupazione abusiva di suolo pubblico

### **Art. 09**

Esazione delle somme dovute per l'occupazione di aree pubbliche

### **Art. 10**

Scarico di rottami e liquami

### **Art. 11**

Insegne, vetrine e pubblica luminosità

### **Art. 12**

Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche

### **Art. 13**

Installazione di chioschi ed edicole

### **Art. 14**

Collocamento di condutture

## **CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 15**

Disposizioni di carattere generale

### **Art. 16**

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

### **Art. 17**

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche

### **Art. 18**

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

### **Art. 19**

Pulizia delle aree verdi

### **Art. 20**

Trasporto di materiale di facile dispersione

### **Art. 21**

Sgombro della neve

### **Art. 22**

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

**Art. 23**

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

**Art. 24**

Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati

**Art. 25**

Divieto di getto di opuscoli e foglietti

**Art. 26**

Vasche e fontane pubbliche

**CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI****Art. 27**

Pericolo alla pubblica incolumità

**Art. 28**

Depositi di materiali

**Art. 29**

Scavi sul suolo pubblico

**Art. 30**

Impalcature

**Art. 31**

Manutenzione di tetti, cornicioni, pluviali, ecc.

**Art. 32**

Uso di scale

**Art. 33**

Accensioni di fuochi

**Art. 34**

Cautele nei lavori

**Art. 35**

Operazioni domestiche vietate

**Art. 36**

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

**Art. 37**

Rispetto dei beni pubblici

**Art. 38**

Manutenzione degli edifici

**Art. 39**

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

**Art. 40**

Ornamento esterno ai fabbricati

**Art. 41**

Depositi in proprietà privata

**Art. 42**

Viali e giardini pubblici

**Art. 43**

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

**Art. 44**

Tende dei negozi

**Art. 45**

Animali da cortile

**Art. 46**

Pollame e selvaggina

**Art. 47**

Bestie macellate e trasporto carni

**Art. 48**

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

**Art. 49**

Produzioni di vapori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

**Art. 50**

Carovane di nomadi

**Art. 51**

Divieto di intrattenimento ed utilizzo strumenti musicali

**CAPO V - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI****Art. 52**

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

**Art. 53**

Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati

**Art. 54**

Uso di fiamma libera

**Art. 55**

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali

**Art. 56**

Strumenti da taglio

**Art. 57**

Manutenzione di aree di pubblico transito

**Art. 58**

Fucine e forni

**Art. 59**

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

**Art. 60**

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

**Art. 61**

Materiale di demolizione

**Art. 62**

Insegne, persiane, vetrate di finestre

**Art. 63**

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

**CAPO VI - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO E PER I PUBBLICI ESERCIZI****Art. 64**

Orari degli esercizi

**Art. 65**

Disciplina dei prezzi

**Art. 66**

Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

**Art. 67**

Vendita prodotti agricoli di produzione propria

**Art. 68**

Tabella per la vendita del combustibile

**Art. 69**

Uso di contrassegni del Comune

**Art. 70**

Vendita del paneManutenzione di aree di pubblico transito 19

**Art. 71**

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi

**Art. 72**

Requisiti dei locali di vendita

**CAPO VII - DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO****Art. 73**

Attività commerciale in sede fissa

**Art. 74**

Pesi e misure

**Art. 75**

Occupazione di suolo pubblico per esposizione di merci

**Art. 76**

Ingresso ai cani

**Art. 77**

Baracche per pubblici spettacoli

**Art. 78**

Processioni, manifestazioni e cortei funebri

**CAPO VIII - DISPOSIZIONI ATTIVITA'RUMOROSE**

**Art. 79**

Disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo

**Art. 80**

Attività rumorose permanenti

**Art. 81**

Attività rumorose e incomode

**Art. 82**

Controlli

**CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art. 83**

Accertamento delle violazioni e sanzioni

**Art. 84**

Sistema sanzionatorio attività rumorose

**Art. 85**

Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

**Art. 86**

Sequestro e custodia delle cose

**Art. 87**

Sospensione delle licenze

**Art. 88**

Entrata in vigore